

fruttuari od aventi diritto sui fabbricati all'epoca della presentazione della scheda relativa. Quanto ai trasferimenti posteriori a dett'epoca restano in pieno vigore le disposizioni emanate.

« Art. 6. Nei casi di antico possesso, di cui non si possano rintracciare i titoli, si può giustificarlo con atto notorio stabilito da deposizioni di quattro testimoni ricevute da un notaio, o dal sindaco, ed esente da tassa di registro.

« Art. 7. I comuni che all'epoca della presente legge posseggono un catasto possono ottenere gratuitamente con l'opera di loro incaricati copia di catasti, di terreni e di fabbricati, come pure del prospetto delle volture o delle variazioni eseguite dall'agenzia. Un decreto reale stabilirà le norme per la percezione delle tasse a norma della tariffa in vigore. »

Finalmente il Comitato privato ha ammesso alla lettura un progetto di legge, presentato dal deputato Sineo.

È del tenore seguente :

« Art. 1. Sono abrogati il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 100 della legge elettorale del 17 dicembre 1860.

« Art. 2. Non si potranno ammettere nella Camera in numero maggiore di tre i componenti di ciascun corpo giudiziario od universitario.

« Quando siano eletti contemporaneamente in numero maggiore, si estrarrà a sorte, fra i componenti di ciascun corpo, il nome di quelli la cui elezione dev'essere annullata. »

Onorevole Ercole, quando sia presente il ministro guardasigilli, si determinerà il giorno in cui lo svolgimento del progetto da lei presentato debba aver luogo.

ERCOLE. Sono agli ordini della Camera ; del resto non avrei alcuna difficoltà di differire lo svolgimento del mio progetto di legge dopo la discussione di quello dei provvedimenti finanziari ed anche di quelli di sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Quando sarà presente l'onorevole ministro guardasigilli, si determinerà il giorno in cui lo svolgimento debba aver luogo.

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO.

PRESIDENTE. Circa il progetto dell'onorevole Sineo, pregherei l'onorevole proponente a dichiarare quando intenderebbe che lo svolgimento debba avere luogo.

SINEO. Il mio progetto di legge si sviluppa in tre minuti; non porterà via molto tempo; e quindi, se la Camera crede di sentire questo svolgimento, potrei farlo anche immediatamente.

LANZA, ministro per l'interno. Non ho difficoltà.

SINEO. Credo che convenga svolgerlo d'urgenza, per-

chè, se le modificazioni fossero ammesse, potrebbero avere influenza sulle prossime elezioni.

PRESIDENTE. Poichè il ministro dell'interno non si oppone a che lo svolgimento abbia luogo immediatamente, l'onorevole Sineo può sviluppare, se crede, il suo progetto anche subito.

SINEO. Il capoverso primo ed il capoverso secondo dell'articolo 100 della legge elettorale furono dettati dallo intendimento d'impedire che per la popolarità che possono facilmente acquistarsi e i membri dell'ordine giudiziario, quando adempiono degnamente all'alta loro missione, ed i professori, quando sono valenti ed illustri, avvenga, in occasione di elezioni generali, che qualche corpo giudiziario o qualche Università resti priva ad un tratto di un troppo gran numero tra i suoi componenti. Ma la legge, come è concepita, non adempie al suo scopo con bastante precisione. Potrebbe darsi che rimanessero nella Camera, dopo l'estrazione a sorte, 13 professori appartenenti tutti alla stessa Università, 13 magistrati appartenenti allo stesso corpo giudiziario.

Io vi propongo di determinare il numero dei componenti di ciascun corpo che possono far parte della Camera. Quando sia detto che, per esempio, la Corte di cassazione non potrà dare più di tre deputati, l'Università di Torino non potrà dare più di tre professori alla Camera, allora non si correrà rischio di spogliare di troppa quantità di personale nè una Università nè un corpo giudiziario.

Con la mia proposta si evita ben anche di colpire, con una eccezione odiosa, due classi d'impiegati, che certamente non sono fra i meno meritevoli. Anzi, se vi fosse qualche motivo di preferenza fra i vari impiegati, dovrebbe essere piuttosto per gli impiegati inamovibili, che naturalmente sono in una condizione più indipendente.

Diede luogo alla legge, come è scritta, il fatto che si era verificato poco prima, che cioè la Corte di Casale era stata grandemente incagliata nei suoi lavori, perchè molti de'suoi membri erano stati eletti deputati. Si toglie che si rinnovi questo inconveniente coll'emendamento che propongo.

PRESIDENTE. Onorevole Macchi, ha chiesto di parlare per opporsi a questa proposta?

MACCHI. Sì, per oppormi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MACCHI. Conoscendo i principii liberali dell'onorevole Sineo, quando intesi parlare e da lui e nel Comitato della legge che egli intendeva proporre, confesso che ho preso abbaglio, ed ho creduto che la sua legge si riferisse soltanto al modo di introdurre i professori ed i giudici nella Camera, cosicchè non avesse ad aumentare il numero prescritto dalla legge, ma solo ad ovviarsi al pericolo che quei tanti professori e quei magistrati, fra i quali conto parecchi amici, che la legge attuale consente che possano prendere parte alla de-